

NEW DATE!
BOLOGNA 9 | 11 OTTOBRE 2020

Domanda di partecipazione

Spazio riservato a
BolognaFiere S.p.A.

N. Iscrizione

Padiglione

Corsia

Stand

La ditta sottoscritta, presa visione del regolamento riportato a tergo, che ai sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipare alla rassegna in oggetto e chiede in locazione uno stand come risulta dalle indicazioni più sotto riportate.

DATI ESPOSITORE (PER LA FATTURAZIONE)

Ragione sociale

Indirizzo _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____

E-Mail _____ Sito web _____

Telefono _____ Fax _____

Referente manifestazione _____ Email personale _____

Partita I.V.A.

Codice Fiscale

Indirizzo e-mail amministrativo per invio documentazione ufficiale (obbligatorio)

Iscrizione Registro Imprese di _____

Corrispondenza da spedire a _____

Qualora la documentazione sia richiesta in una sede diversa da quella sopra indicata

DATI PER L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Codice destinatario

oppure

PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

LA COMPILAZIONE DEI DATI PER IL CATALOGO DEVE ESSERE EFFETTUATA NELL'AREA RISERVATA ESPOSITORI SUL SITO WWW.SANA.IT. LA PASSWORD PER ACCEDERE A TALE AREA VERRÀ INVIATA ALL' E-MAIL AMMINISTRATIVA DA VOI INDICATA E L' INSERIMENTO È A CURA DELL'ESPOSITORE. L'ORGANIZZATORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANCATO O ERRATO INSERIMENTO.

DATI PER L'INSEGNA DELLO STAND (da compilare solo per gli stand preallestiti)

TIPO DI ATTIVITÀ

☐ Produttore ☐ Distributore ☐ Società di servizi ☐ Associazioni ☐ Stampa tecnica ☐ Commercianti

SETTORI DI ATTIVITÀ

☐ Alimentazione biologica ☐ Green Lifestyle ☐ Cura del corpo naturale e bio

SETTORI DI ATTIVITÀ / REPERTORIO MERCEOLOGICO

A Alimentazione biologica

- A1 ☐ Prodotti Alimentari
A2 ☐ Macchine, attrezzature e imballaggio per prodotti naturali - attrezzature per l'agricoltura
A3 ☐ Servizi per Alimentazione biologica

B Green Lifestyle

- B1 ☐ Tessuti naturali e altri prodotti naturali per il tempo libero e hobby, proposte alternative per l'abitazione ecologica
B2 ☐ Altri prodotti naturali per il tempo libero, hobby
B3 ☐ Proposte alternative per l'abitazione ecologica
B4 ☐ Servizi per Green Lifestyle

C Cura del corpo naturale e bio

- C1 ☐ Piante officinali e derivati
C2 ☐ Trattamenti naturali
C3 ☐ Dietetici, integratori e alimenti speciali a base naturale
C4 ☐ Prodotti e attrezzature per la cura della persona
C5 ☐ Servizi per Cura del corpo naturale e bio

Ai fini dell'ammissione alla Manifestazione si ricorda, inoltre, di compilare il Modulo A (certificazioni obbligatorie).

COSTI PER AREE ESPOSITIVE (Superficie minima prenotabile per qualsiasi tipologia di stand: 16 mq)

	Cod.	Costo/m² €	Quantità m²	Importo €
AREA LIBERA - SUPERFICIE MINIMA 16 m²				
Minimo 2 lati aperti	A10.2	60,00		€
AREA ALLESTITA - A PARTIRE DA 16 m²				
Minimo 2 lati aperti	A11.2	95,00		€
AZIENDE RAPPRESENTATE	A34	100,00	Nr.	€
CODICI INVITO OMAGGIO (disponibili in pacchetti da 100 cod. ciascuno)	P99	200,00/ Pacchetto	Nr.	€
SERVIZI OBBLIGATORI				
Quota iscrizione (*)	A01		Nr. 1	€ 280,00
Servizi vari irrinunciabili (**)	F18	11,50		€
TOTALE (+IVA di legge)				€
SETTORE CASE EDITRICI, RIVISTE SPECIALIZZATE, HOUSE ORGAN				
Quota iscrizione (*)	A03		Nr. 1	€ 280,00
Area libera €/mq.	A12	60,00		€
Area allestita €/mq.	A13	95,00		€
Servizi tecnici irrinunciabili(**) €/mq.	F21	11,50		€
TOTALE SETTORE CASE EDITRICI (+IVA di legge)				€

"Il prezzo, espresso a metro quadrato o a corpo, è comprensivo dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione, nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri".

(*) La quota di iscrizione è comprensiva dell'assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria), dell'inserimento dell'azienda nel catalogo ufficiale della Manifestazione, tessere di ingresso per espositori, n. 1 posteggio auto e la fornitura di n. 100 biglietti invito per la clientela, (come indicato all'art. 3 delle Condizioni generali di partecipazione).

(**) Sono stati forfettizzati i seguenti "servizi vari irrinunciabili" (€ 11,50/m2)

- allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza fornita massima fino a 5 Kw
- fornitura estintori a norma di legge
- pulizie giornaliere dello stand
- oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'Espositore
- 5 connessioni internet wi-fi standard

ACCONTO E SALDO (vedi Art. 3 delle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone)

All'atto di presentazione della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l'azienda dovrà versare un acconto pari a:

- Euro 30,00 per ogni m² di superficie espositiva prenotata
- Euro 11,50 per ogni m² di superficie espositiva prenotata per i servizi vari irrinunciabili
- Euro 280,00 per quota di iscrizione

Al totale degli importi di cui sopra va aggiunta l'IVA di legge.

Il pagamento potrà avvenire con bonifico bancario sul conto corrente 000030044204 intestato a BolognaFiere Spa presso Unicredit Spa IBAN: IT 71 K 02008 05364 000030044204 - BIC SWIFT: UNCRITMMORR.

Allegare copia contabile di pagamento alla domanda di partecipazione. Il saldo delle somme dovute per la partecipazione al Salone verrà fatturato successivamente all'invio della notifica di assegnazione dello stand e dovrà essere corrisposto prima dell'inizio della Manifestazione.

Ai fini dell’ammissione alla Manifestazione si prega di compilare l'allegato Modulo Privacy obbligatorio, che è parte integrante della presente domanda di partecipazione.

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che:	
<input type="checkbox"/> NON È SOGGETTO APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E QUINDI NON È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010	<input type="checkbox"/> È SOGGETTO APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E QUINDI È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 In tal caso è obbligatoria la compilazione del modulo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione
<input type="checkbox"/> L'ESPOSITORE DICHIARA DI ESSERE SOGGETTO ALLO SPLIT PAYMENT (ART. 17 TER D.P.R. 633/72)	BARRARE SE DI INTERESSE E CIOÈ NEL CASO DI: • Amministrazioni pubbliche • Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali • Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza • Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche • Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana

Data _____ Timbro e firma del legale rappresentante	X
Data _____ Timbro e firma del legale rappresentante	X

La presente domanda avrà valore solo se completa della doppia firma

Copia da restituire a BolognaFiere

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE A SANA RESTART

N.B. Per "BolognaFiere" o "Organizzatore" si intende Fiere Internazionali di Bologna Spa con sede in Bologna (Italia), Viale Della Fiera, 20. BolognaFiere, nell'esercizio della propria attività commerciale svolta in ambito concorrentiale organizza la Manifestazione, in programma presso il quartiere fieristico di Bologna, dal 9 all'11 ottobre 2020.

Art. 1 - AMMISSIONE AL SALONE - Possono essere ammessi come Espositori:

- a) Le aziende italiane od estere che espongano i propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari agenti o rappresentanti esclusivi o generali.
- b) Le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone. BolognaFiere si riserva la facoltà di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico.
- c) Non potranno essere ammessi come Espositori le aziende italiane od estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con BolognaFiere Spa e sue società controllate ovvero siano insolvibili nei confronti della stessa BolognaFiere.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE - La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali", (nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione, Fascicolo Sicurezza del "Regolamento del Quartiere", e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico). Contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà versare un acconto (di cui al successivo art. 3 del presente regolamento). Le domande di ammissione non accompagnate dal versamento dell'acconto sopra indicato non saranno prese in considerazione. Sulla stessa deciderà BolognaFiere con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute a BolognaFiere almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura del Salone. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione ne verrà data comunicazione al richiedente mediante lettera raccomandata o comunicazione all'indirizzo e-mail PEC (Posta Elettronica Certificata) dell'Espositore che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone. Per le domande di partecipazione pervenute almeno 60 giorni prima dell'inaugurazione del Salone la lettera raccomandata di accettazione o comunicazione tramite PEC verrà spedita almeno 30 giorni prima dell'inaugurazione stessa. Per le domande pervenute successivamente, la comunicazione di accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l'inaugurazione del Salone e potrà essere effettuata, oltre che con lettera raccomandata o PEC, con ogni altro mezzo, anche mediante fax. In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere Espositori dei quali BolognaFiere gli abbia comunicato l'inadempienza a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidamente tenuto verso BolognaFiere all'adempimento delle suddette prescrizioni od obbligazioni.

Art. 3 - TERMINI DI PAGAMENTO - ACCONTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA - Le tariffe di partecipazione, i servizi vari irrinunciabili e la quota di iscrizione sono indicati nella domanda di partecipazione. Nella quota di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni:

- Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria);
- Inserimento dell'azienda nel catalogo ufficiale della Manifestazione;
- Tessere d'ingresso per espositori, n. 1 posteggio auto come successivamente indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e la fornitura di n. 100 biglietti invito per la clientela.

La tariffa, espressa a metro quadrato, o a corpo, è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione, nonché degli eventi complementari predisposti da BolognaFiere in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. Al fine di rendere più agevole la partecipazione al Salone, sono stati forfettizzati i seguenti "servizi vari irrinunciabili" (euro 11,50/m2):

- Allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza fornita massima fino a 5 Kw
- Fornitura estintori a norma di legge
- Pulizia giornaliera dello stand
- Oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'Espositore
- 5 connessioni Wi-Fi standard 802.11 b/g 2GHz per 1 pc, tablet pc o Smartphone

Contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà versare a BolognaFiere un acconto pari alla somma della quota di iscrizione di € 280,00, di un importo di € 30,00 per ogni metro quadrato di superficie richiesta e di € 11,50 per ogni metro quadro di superficie espositiva richiesta per i servizi vari irrinunciabili oltre IVA. Qualora la domanda di partecipazione venga accettata, BolognaFiere provvederà ad inviare formale comunicazione scritta al richiedente e provvederà all'emissione della fattura per il corrispettivo pari all'acconto. Entro la data di inizio del Salone, BolognaFiere emetterà fattura di saldo delle somme dovute per la partecipazione al Salone sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. Le fatture verranno inviate in pdf per posta elettronica all'indirizzo e-mail per invio fatture e documentazione amministrativa che deve essere obbligatoriamente compilato. Non sarà consentito l'ingresso per l'allestimento agli Espositori che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In difetto di quanto sopra, BolognaFiere potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato. In tal caso BolognaFiere, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque all'integrale pagamento, a titolo di penale, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora la domanda di partecipazione non venga accolta, l'acconto verrà restituito, escluso sin d'ora il diritto del richiedente a qualsivoglia indennizzo a titolo di danno o interesse. A supporto finanziario per gli espositori, BolognaFiere ha sottoscritto convenzioni per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate, alle aziende partecipanti alla Manifestazione per le spese relative agli spazi espositivi ed alle prestazioni accessorie collegate. Ogni decisione in merito alla concessione o meno dell'affidamento richiesto avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Banca.

Art. 4 - INOSSERVANZA ED INADEMPIMENTI - In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto - ivi incluso anche il caso di mancato pagamento, BolognaFiere potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell'Espositore interessato le seguenti sanzioni:

- non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato;
- rifiutare la consegna di pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, del catalogo e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica;
- ordinare l'immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni;
- ordinare l'immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni;
- disporre l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

In nessun caso l'Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere a BolognaFiere per intero l'importo relativo ai canoni di partecipazione. BolognaFiere inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all'Espositore eventualmente non consegnato, per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l'eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l'assegnazione a diverso Espositore. BolognaFiere, in forza delle inadempienze di cui sopra, potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno emergente che del lucro cessante.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND - L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza di BolognaFiere. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre BolognaFiere avrà la facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi od a rimborsi di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore con lettera raccomandata (o fax o altro idoneo mezzo) spedita almeno 20 giorni prima dell'inizio del Salone.

Art. 6 - FACOLTÀ DI RECESSO - Il partecipante che non sia in grado di intervenire alla Fiera, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione a BolognaFiere con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data di inizio della Fiera, ferma restando l'acquisizione a BolognaFiere della quota di iscrizione e del 50% dell'importo totale di partecipazione, e fatto salvo ogni eventuale ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio della Fiera, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione, anche dell'intero importo di partecipazione, salvo il diritto per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tale ipotesi, BolognaFiere potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. BolognaFiere potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura della Fiera, e - per motivi attinenti alla organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tali ipotesi BolognaFiere non sarà tenuta ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di iscrizione e l'importo di partecipazione eventualmente già incassati. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'Espositore non apronerà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell'intero importo di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti da BolognaFiere. Pure in questa ipotesi, BolognaFiere potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori.

Art. 7 - CONSEGNA DEGLI STAND - Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nei termini indicati nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" ed il loro allestimento dovrà essere completato entro la data indicata nello stesso "Regolamento Tecnico di Manifestazione": in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'Art. 4. L'accesso al quartiere fieristico di Bologna può avvenire solo previo accreditamento dei dati nell'apposito Gate BolognaFiere; ad ogni Espositore sarà inviata un'apposita password per accedere all'area riservata per l'accreditamento. Tale password dovrà essere utilizzata per inserire i nominativi del personale e dei mezzi della propria azienda, nonché delle aziende allestitrici e fornitrici, che accederanno al quartiere fieristico. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico. BolognaFiere potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all'Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di Euro 500,00 oltre Iva.

Art. 8 - ALLESTIMENTI - Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel Regolamento Tecnico che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore. Per gli allestimenti fuori standard, l'Espositore ha l'obbligo di trasmettere a BolognaFiere per approvazione, entro la data indicata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, il progetto d'allestimento timbrato e firmato da tecnico abilitato. Nel caso in cui l'Espositore non sia in possesso di progetto di allestimento fuori standard firmato da tecnico abilitato è possibile richiederne preventiva verifica a BolognaFiere tramite apposito modulo, reperibile in ogni caso all'indirizzo www.belfair.eu. Per le strutture fuori standard, nel caso in cui non venga trasmesso a BolognaFiere il relativo progetto timbrato e firmato da tecnico abilitato, si procederà d'ufficio con la verifica e la validazione, con addebito all'Espositore fino ad un massimo pari al doppio della tariffa prevista per il servizio indicata nei summenzionati moduli tecnici. Si precisa inoltre che per gli allestimenti fuori standard è obbligatorio il collaudo eseguito esclusivamente da BolognaFiere con addebito all'Espositore della tariffa indicata nei summenzionati moduli tecnici. È fatto obbligo all'Espositore di tenere nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate, come forniti da BolognaFiere. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzione incendi. Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. L'Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione". La mancata consegna a BolognaFiere delle dichiarazioni e documentazioni previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" per la responsabilità nei campi degli allestimenti e degli impianti elettrici attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere il posteggio e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. BolognaFiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento Tecnico dà diritto a BolognaFiere a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta, ad esempio, con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a € 300,00/modulo o alla ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 9 - RICONSEGNA DEGLI STAND - Al termine della Manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte di BolognaFiere, allontanarsi dal Quartiere Fieristico. Lo sgombero degli stands dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Qualora l'Espositore, l'ultimo giorno di Manifestazione, dovesse lasciare il proprio stand incustodito prima dell'orario di chiusura, BolognaFiere potrà applicare una penale fino ad un massimo di Euro 700 + Iva. È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato. Durante tutte le fasi della Manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive del Quartiere Fieristico. I materiali e i residui relativi ai lavori di allestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di Manifestazione. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, attualmente con un minimo di Euro 300,00 per ogni 16,00 m2 di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti di BolognaFiere, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Il partecipante espressamente autorizza BolognaFiere a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando BolognaFiere ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. BolognaFiere non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

Art. 10 - ACCESSO AL QUARTIERE - Il Salone è aperto ai visitatori e agli operatori economici muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che BolognaFiere si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone. Gli operatori potranno comunque accedere al Quartiere Fieristico previa compilazione dell'apposita scheda di registrazione. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, BolognaFiere predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro ai quali fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'esplesamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del Quartiere Fieristico, è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone. Resta inteso che a causa dell'emergenza sanitaria connessa al Covid 19, le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.

Art. 11 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE - CLAUSOLA DI MANLEVA - Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della Manifestazione. L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (compreso il periodo di allestimento / disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. BolognaFiere pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

Art. 12 - ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere:

- a) garanzia All Risks (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone: copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della Manifestazione;
- b) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00;
- c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'Espositore: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;
- d) rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori e BolognaFiere.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della Manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla Manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare

la perdita del diritto all'indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della Manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. BolognaFiere declina ogni responsabilità per danni conseguenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che BolognaFiere limiti la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

Art. 13 - RECLAMI - Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto a BolognaFiere e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con BolognaFiere.

Art. 14 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE - Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e di BolognaFiere. BolognaFiere si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone od effettuandone anche la vendita.

Art. 15 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE - La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere.

Art. 16 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO - Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru autotrainanti e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere. I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre o effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Art. 17 - SERVIZI TECNICI - A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per l'illuminazione che per la forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre BolognaFiere si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive, per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:

- I collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione".
- Il servizio di pulizia degli stand sarà effettuato da BolognaFiere dall'ultimo giorno di allestimento e per tutto il periodo di durata della manifestazione.
- I collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere.
- Per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere.
- È consentito l'accesso ai padiglioni, ai soli mezzi elettrici.

L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere che appaltati, che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 18 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE - BolognaFiere si riserva di provvedere alla realizzazione del Catalogo e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, CD ROM, Internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamenti. I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto di BolognaFiere di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione di BolognaFiere anche a mezzo di strumenti informatici. BolognaFiere si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password e Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda. L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, di Password e Username assegnatogli da BolognaFiere.

Art. 19 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite di BolognaFiere o dei Concessionari di BolognaFiere ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

Art. 20 - PARCHEGGI - Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc.) munite di apposito contrassegno rilasciato da BolognaFiere e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere potrà attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. BolognaFiere si riserva la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della Manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere è esonerata da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

Art. 21 - DIVIETI PARTICOLARI - In particolare agli Espositori è vietata:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei settori nei quali BolognaFiere disponga che ciò sia possibile;
- la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
- l'esposizione di prezzi ad eccezione dei settori nei quali BolognaFiere disponga che ciò sia possibile;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare.

- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione di BolognaFiere; è inoltre di competenza esclusiva dell'Espositore l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza e, in genere da parte degli enti preposti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste;
- la diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto dall'Organizzatore solo a condizione che l'Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti.
- qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Manifestazione. A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della Manifestazione tutte quelle iniziative che BolognaFiere potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e BolognaFiere stesso. I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", si intendono facenti parte delle presenti Condizioni Generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarle strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, BolognaFiere potrà applicare le sanzioni previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 22 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE - È facoltà discrezionale e insindacabile di BolognaFiere apportare modifiche alle date di svolgimento della Fiera, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre BolognaFiere potrà ridurre la Fiera, ovvero sopprimerla in tutto o in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi BolognaFiere dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art. 23 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendio, alla prevenzione informatica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale ecc.).

L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di BolognaFiere ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bologna. Il rapporto fra BolognaFiere, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 24 - RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE - L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere e si impegna ad osservare, ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere. L'Espositore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di BolognaFiere reperibile sul sito www.bolognafiere.it, di condividerne e di accettarne integralmente i contenuti, consapevole delle possibili conseguenze e sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previsti. BolognaFiere sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e prestazione del consenso. - L'Organizzatore (di seguito, per brevità, la "Società") si impegna a trattare i dati personali da Voi messi a disposizione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normativa applicabile. I dati personali da Voi messi a disposizione, nel rispetto dei consensi al trattamento da Voi prestati, potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: (i) l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva); (ii) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato; (iii) l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale, nonché di incontri anche personalizzati con altri operatori di servizio mettendo a disposizione di questi ultimi i dati che vi riguardano; (iv) la pubblicazione dei dati della Vostra azienda sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line); (v) l'invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionali, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti, controllate e/o collegate, e in ogni caso da tutte le Società del Gruppo BolognaFiere. Per ulteriori approfondimenti relativi al trattamento dei Vostri dati personali effettuato dalla Società si prega di prendere visione dell'informativa allegata al presente contratto, da restituire debitamente sottoscritta.

Art. 26 - FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato:

- a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.

Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore BolognaFiere sarà esonerata dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Fiera, BolognaFiere tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle nuove date. Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare l'evento, BolognaFiere si riserva di trattenere la sola quota di iscrizione versata dagli espositori a titolo di rimborso spese di organizzazione effettivamente realizzate, provvedendo alla restituzione delle restanti somme incassate, senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento nei confronti di BolognaFiere. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata a BolognaFiere senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, BolognaFiere tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive.

A fini di chiarezza si precisa che, nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall'art. 22.

VEDI MODULO PRIVACY OBBLIGATORIO DA RESTITUIRE FIRMATO